

## **Interrogazione n. 1553**

*presentata in data 24 aprile 2025*

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri

### **Regolamento servizio taxi in ambito aeroportuale**

a risposta scritta

Premesso che

il servizio pubblico non di linea a mezzo Taxi è normato a livello nazionale dall'art. 4 della Legge 15/01/1992 n. 21, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, che attribuisce alle Regioni il compito di delegare agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative della medesima legge;

la legge quadro stabilisce che gli enti comunali delegati diano attuazione alla normativa regionale, mediante appositi regolamenti e specifica che tali regolamenti possono essere emanati a livello comunale o di comprensorio, al fine di ottenere una maggiore razionalità ed efficienza;

il D.Lgs. n. 422/1997; in riferimento al servizio taxi in area aeroportuale, stabilisce che “per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di Regione e di Provincia, nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I Comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i Comuni, provvede il Presidente della Regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”;

la Regione Marche ha dato attuazione alla normativa nazionale con l'approvazione della L.R. 10 del 06/04/1998, la quale stabilisce che “il servizio di taxi nell'ambito aeroportuale è disciplinato con apposito regolamento, redatto d'intesa, dal Comune capoluogo di regione, dal Comune capoluogo di provincia, territorialmente interessato, nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale ricade l'aeroporto. I Comuni con il regolamento di cui al comma 1 disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Il regolamento, di cui al comma 1, viene approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2”;

in attuazione della normativa regionale, i Comuni di Falconara M.ma, Chiaravalle ed Ancona approvavano un regolamento redatto d'intesa in data 12/10/2004, entrato in vigore il giorno 01/08/05), con il quale disciplinavano il servizio taxi in ambito aeroportuale presso l'Aeroporto Raffaello Sanzio. Il regolamento d'intesa riguardava la sola gestione aeroportuale, e quindi i tre Comuni emanavano poi singoli e diversi regolamenti comunali volti a normare la gestione ordinaria del servizio Taxi;

considerato che

ritenendo che la compresenza della regolamentazione sia a livello comunale che comprensoriale aveva leso negli anni e ledere il diritto di eguaglianza, ingenerando distorsioni alla concorrenza ed al mercato ai danni dei licenziatari del servizio taxi del Comune di Falconara oltre che all'utenza finale, nonché inefficienza nel servizio, alcuni licenziatari del Servizio Pubblico di Piazza (TAXI) del Comune di Falconara Marittima hanno proposto istanza all'Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato affinché verificasse, relativamente al Servizio Pubblico nel comprensorio aeroportuale, la compatibilità delle norme emanate a livello locale dalla Regione Marche e dai Comuni di Ancona, Falconara M.ma e Chiaravalle con i principi della libera concorrenza e del mercato;

ad agosto 2024 l'AGCM deliberava l'invio di una segnalazione, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 287/90, ai Sindaci dei Comuni di Ancona, Chiaravalle e Falconara M.ma, evidenziando l'effetto distorsivo della concorrenza della disciplina in vigore sul servizio taxi nell'ambito dell'Aeroporto Raffaello Sanzio;

dato atto che

a seguito della decisione assunta da AGCM ad Agosto 2024, il Comune di Ancona ha revocato il regolamento d'intesa senza adottarne uno nuovo;

a seguito dell'attuale assenza di una norma regolatoria si rischia il caos e comunque ad una netta diminuzione del servizio Taxi fornito nell'ambito del comprensorio dell'Aeroporto Internazionale di Ancona, per di più in prossimità del periodo estivo caratterizzato di maggior afflusso di utenza;

rilevato che

il regolamento d'intesa determinava le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale;

a seguito della revoca del citato regolamento, revoca immediatamente eseguibile, non esistono più tariffe omogenee da e verso l'Aeroporto di Ancona, non esiste più una indifferibilità/obbligo del servizio da Aeroporto verso Ancona e viceversa, né tantomeno sono regolamentate le turnazioni tra i vari licenziatari che sostano in tale area;

osservato che

gli operatori di Falconara M.ma, principali operatori in loco, brancolano nel buio, peraltro senza che nessuna Autorità abbia comunicato loro l'intervenuto mutamento normativo in un Servizio Pubblico essenziale;

per di più, a far data dal 9/04/2025, di fatto gli operatori del limitrofo Comune di Ancona non stazionano più presso l'Aeroporto Internazionale di Ancona, con evidente compromissione dell'efficienza del servizio;

ad oggi non risulta siano state avviate le necessarie procedure per giungere, in tempi rapidi, ad una nuova intesa che tenga conto, tra le altre, delle mutate condizioni del bacino di utenza aeroportuale, né vi è stata alcuna concreta interlocuzione con gli operatori del settore, in particolare con gli operatori di Falconara M.ma;

i sottoscritti Consiglieri regionali

## INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere

se abbiano intenzione di sollecitare i Comuni di Ancona, Falconara Marittima e Chiaravalle affinché pongano rimedio con rapidità al vuoto normativo in un servizio pubblico essenziale;

se abbiano intenzione di promuovere riunioni ed incontri con le amministrazioni coinvolte e gli operatori interessati affinché si arrivi ad una regolamentazione il quanto più possibile condivisa e che tenga conto delle prerogative di tutti gli interessati.